

***COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO***  
***PROVINCIA DI VITERBO***



**REGOLAMENTO PER I LAVORI, SERVIZI e  
FORNITURE IN ECONOMIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2002**

**Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell' Area Tecnica del Comune di Soriano nel Cimino**

ARTICOLO 1 - FINALITÀ .....	4
ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 4 - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA .....	4
ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA .....	5
ARTICOLO 6 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA .....	6
ARTICOLO 7 - LAVORI A COTTIMO.....	6
ARTICOLO 8 - CONTRATTI DI COTTIMO.....	7
ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA .....	7
ARTICOLO 10 - LAVORI D'URGENZA.....	7
ARTICOLO 11- PROVVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA .....	8
ARTICOLO 12 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE.....	8
ARTICOLO 13 - CONTABILITÀ DEI LAVORI .....	9
ARTICOLO 14 - REQUISITI E GARANZIE.....	9
ARTICOLO 15 - COLLAUDO DEI LAVORI .....	9
ARTICOLO 16 - PREZZI UNITARI.....	9
ARTICOLO 17 - ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO .....	9
ARTICOLO 18 - ANTICIPO FONDI.....	10
ARTICOLO 19 - SUBAPPALTO .....	10
DISPOSIZIONI FINALI .....	10
ARTICOLO 20- ELENCO DELLE IMPRESE.....	10
ARTICOLO 21 - RINVIO.....	10
ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

## **Articolo 1 - Finalità**

1. Ai sensi dell' art. 7 del T. U. sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n° 267 del 18/08/2000, il presente Regolamento detta norme per le spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dall' art. 24 comma 6 della L. 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 88 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 del D.P.R. 554/99.
2. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono considerati al netto dell' IVA;
3. Le presenti norme disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte dell' Area Tecnica, fino all'importo di € 200.000 (pari a £. 387.254.000), così come previsto dall' art. 24 comma 6° L. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L' area Tecnica può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.
5. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 88, 3° comma del D.P.R. n° 554/99.
6. Ai sensi del 4° comma dell' art. 88 del D.P.R. n° 554/99, nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

## **Articolo 2 - Individuazione del Responsabile del Procedimento**

1. Per tutti i lavori in economia la Stazione Appaltante nomina un Responsabile del Procedimento, da individuarsi nell'ambito del personale dell' Area Tecnica dell' Ente. La nomina del Responsabile del Procedimento compete al Responsabile dell' Area Tecnica nell' esercizio dei suoi compiti di amministrazione e gestione delle risorse umane.
2. Il Responsabile dell' Area Tecnica può assumere in proprio la carica di Responsabile del Procedimento e quello di Direttore dei Lavori

## **Articolo 3 - Definizioni**

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzativo caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.

Manutenzione straordinaria: è definitiva manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

## **Articolo 4 - Lavori, forniture e servizi in economia**

1. Per l'affidamento dei lavori in economia prevedibili, si procede mediante adozione della Determinazione del Responsabile del Procedimento; mentre per i lavori in economia non preventivabili, si procede con Determinazione del Responsabile del Procedimento, previa Deliberazione programmatica da parte della Giunta Comunale nell' ambito del programma annuale delle Opere Pubbliche.
2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:  
in amministrazione diretta;  
per cottimo.

## **Articolo 5 - Tipologie di lavori eseguibili in economia**

1. Sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:
  - manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche;
  - manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 50.000 (pari a £. 96.813.500);
  - interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante;
  - lavori previsti tra le somme a disposizione dei progetti ed esclusi dall' appalto principale.
2. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 2):
  - riparazioni di spazi, aree e strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da: frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti, guasti alla rete idrica e fognante, radici di alberi e rovina di manufatti, ecc.;
  - manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, asfaltatura, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, aiuole, siepi, collegamenti pedonali d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - manutenzione dei giardini, alberi, viali, marciapiedi e piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - manutenzione dei cimiteri, d'importo non superiore a 50.000 Euro (pari a £. 96.813.500);
  - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
  - interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
  - la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

### **Articolo 6 - Lavori in amministrazione diretta**

1. Sono in amministrazione diretta i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e/o da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente ed in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.
2. L'amministrazione diretta è disposta dal Responsabile del Procedimento sulla base di una relazione sintetica nella quale dovranno essere descritti i lavori da realizzare e l'importo stimato degli stessi.
3. Il Responsabile del Procedimento acquista i materiali, noleggia i mezzi e recepisce il personale esterno, se necessario, per la realizzazione dell'opera.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000 (pari a £. 96.813.500).
5. Per quanto concerne gli acquisti, il Responsabile del Procedimento dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo se del caso appositi preventivi ad almeno 5 ditte specializzate nel settore. E' consentita la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza e comunque nei casi di forniture non superiori a € 15.000 (pari a £. 29.044.050).

### **Articolo 7 - Lavori a cottimo**

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di cui all' art. 5 del presente Regolamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.
2. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare la somma di € 200.000 (pari a £. 387.254.000) ad eccezione dei lavori di manutenzione di opere o di impianti per i quali l'importo massimo è di € 50.000 (pari a £. 96.813.500).
3. Per i lavori di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400) il Responsabile del Procedimento può provvedere all'affidamento diretto degli stessi ad un'impresa in possesso delle caratteristiche tecnico economiche relative all'opera da eseguire, senza possibilità di subappalto dei lavori;
4. Per i lavori di importo superiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.500), il Responsabile del Procedimento dovrà disporre, per l'affidamento, un'indagine di mercato fra almeno 5 imprese, ai sensi dell' art. 78 del D.P.R. 554/1999.

## **Articolo 8 - Contratti di cottimo**

1. Il contratto di cottimo deve indicare:  
l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;  
i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;  
le condizioni di esecuzione;  
il termine di ultimazione dei lavori;  
le modalità di pagamento;  
le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell' art. 120 del D.P.R. 554/1999;  
la cauzione definitiva;
2. Il contratto di cottimo di cui al comma 1 è stipulato tramite scrittura privata non soggetta a registrazione.
3. Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400) non si fa luogo a stipula di contratto ma è sufficiente la sottoscrizione della Determina del Responsabile del Procedimento da parte della ditta per accettazione. La Determina del Responsabile del Procedimento deve comunque contenere quanto indicato nel comma 1;
4. Gli atti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto e con le modalità previste dal predetto Decreto Legislativo;
5. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento nella sua veste anche di Direttore dei Lavori, con lo stesso atto viene dichiarata anche l'esecuzione in danno;
6. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante pubblicazione nell'Albo del Comune dei nominativi degli affidatari e comunicazione all'Osservatorio sui LL.PP. con le modalità e nei termini contenenti nella comunicazione dell'Autorità per la Vigilanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 43 del 22/02/2000.

## **Articolo 9 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia**

1. Nel caso di lavori di cui all' art. 5, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento, previa relazione del Direttore dei Lavori; Il Direttore dei Lavori dovrà attestare la regolare esecuzione;
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

## **Articolo 10 - Lavori d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

### **Articolo 11- Provvedimenti in caso di somma urgenza**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000 (pari a £. 387.254.000) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
2. Ai fini dell' applicazione del precedente comma per casi di somma urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari;
3. L' esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato;
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l' affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all' art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/1999;
5. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall' ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla ratifica e all' approvazione dei lavori nel termine di 30 giorni dalla data di ordinazione ed entro la fine dell' esercizio in corso se i lavori sono effettuati nel mese di dicembre. Solo dopo la ratifica sarà possibile l' impegno della spesa da parte del Responsabile dell' Area Tecnica. Il Responsabile del Procedimento dà immediata comunicazione all' esecutore dello avvenuto atto di regolarizzazione dei lavori, con avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della comunicazione stessa.
6. Qualora un' opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l' approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell' opera o dei lavori effettivamente realizzati;
7. In caso di mancanza o di impossibilità da parte del Responsabile del Procedimento, i lavori di somma urgenza potranno essere ordinati direttamente dal Sindaco ai fini della tutela della pubblica incolumità tramite Ordinanza d' urgenza emessa ai sensi dell' art. 54 del T.U. D.L.vo 267/2000, per tutto il resto rimane invariata la procedura;
8. Si prescinde dal limite di importo di cui al 1° comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U. D. L.vo 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

### **Articolo 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese**

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta alla Giunta Comunale una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto. La perizia suppletiva dovrà essere costituita da una relazione sintetica nella quale saranno descritti i lavori da realizzare e l' importo stimato;
2. Quando si tratti di lavori di importo complessivo presunto superiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400), oltre alla relazione, dovranno essere redatti la stima comparativa, l' atto di sottomissione con l' aggiunta degli eventuali nuovi prezzi e, qualora necessarie le variazioni grafiche del progetto ed integrazione del foglio patti e condizioni;
3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di € 200.000 (pari a £. 387.254.000). Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell' Area Tecnica ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

### **Articolo 13 - Contabilità dei lavori**

#### 1. Lavori in amministrazione diretta:

Il pagamento dei creditori per gli acquisti dei materiali e per il nolo dei mezzi meccanici dovrà avvenire tramite liquidazione di fatture, come pure il pagamento dell'eventuale mano d'opera esterna. A lavori ultimati il Responsabile del Procedimento dovrà redigere un dettagliato resoconto finale delle spese sostenute che sarà comunicato alla Giunta Comunale;

#### 2. Lavori affidati con il cottimo:

Per i lavori a cottimo di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400), la regolare esecuzione degli stessi è attestata dal Certificato emesso dal Direttore dei Lavori. La liquidazione potrà avvenire attraverso fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, vistata dal Responsabile del Procedimento;

I lavori a cottimo di importo superiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400) sono liquidati dal Responsabile del Procedimento in base agli stati di avanzamento, certificati di pagamento e conto finale compilati sulle risultanze del registro di contabilità ed emessi dal Direttore dei Lavori. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una Relazione del Direttore dei Lavori, in merito all'andamento degli stessi. Il rapporto con il cottimista si riterrà esaurito con l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione.

#### 3. Lavori di urgenza e di somma urgenza:

Per i lavori di urgenza e di somma urgenza valgono le disposizioni di cui al comma precedente. A lavori ultimati il Responsabile del Procedimento dovrà redigere un dettagliato resoconto finale delle spese che sarà comunicato alla Giunta comunale.

### **Articolo 14 - Requisiti e garanzie**

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400) l'impresa esecutrice deve:

prestare la garanzia di cui all' articolo 101 del D.P.R. 554/1999 (cauzione definitiva);

presentare, ai sensi dell' art. 103 del D.P.R. 554/1999, polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell' esecuzione dei lavori. La somma assicurata viene stabilita nella lettera d'ordine o nell' atto di cottimo. La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori per un massimale di € 500.000 (pari a £. 968.135.000) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta ai sensi dell'articolo 78 co. 3° del D.P.R. 554/1999.

2. Per l' esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.745.400) l' impresa esecutrice deve:

prestare la garanzia di cui all' art. 101 del D.P.R. 554/1999 (cauzione definitiva);

iscrizione alla Camera di C.I.A.A.

### **Articolo 15 - Collaudo dei lavori**

Il Responsabile dell' Area Tecnica può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

### **Articolo 16 - Prezzi unitari**

1. Tutti i lavori in economia dovranno essere preventivati e liquidati sulla base dei prezzi unitari riportati nel prezzario regionale supplemento ordinario n° 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 20 del 20/07/1994 e supplemento ordinario al B.U.R.L. n° 10 del 10/04/1998 depositato presso l' Area Tecnica. Per la determinazione dei prezzi di particolari lavori, non riportati nel suddetto prezzario, si dovrà eseguire una dettagliata analisi dei costi attraverso la quale verrà determinato il nuovo prezzo. Per i lavori in corso d' opera eventuali nuovi prezzi dovranno essere accettati dall' impresa. Per i lavori di cottimo ad affidamento diretto sull' importo di assegnazione dovrà essere applicato un ribasso del 10%.

### **Articolo 17 - Artificioso frazionamento**

1. Non è consentito in alcun caso l' artificioso frazionamento dei lavori in economia al fine di rientrare negli importi massimi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Non si considerano artificioso frazionamento i lavori da realizzare su edifici e strade diverse o l' esecuzione di opere di differenti caratteristiche tecniche economiche.

### **Articolo 18 - Anticipo fondi**

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla Stazione Appaltante con mandati intestati al Responsabile del Procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.

### **Articolo 19 - Subappalto**

1. E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.
3. E' vietato il subappalto per i lavori a cottimo di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400).

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20- Elenco delle imprese**

1. Al fine di garantire una maggior trasparenza, la Stazione Appaltante potrà approvare un elenco di ditte per l'affidamento diretto dei lavori a cottimo di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400), secondo criteri che dovranno risultare da apposita determina del responsabile del servizio. Prima della formazione dell'elenco, le ditte saranno invitate all'adesione. Le ditte interessate e quindi disposte a praticare un ribasso del 10% sui lavori, potranno aderire mediante comunicazione in forma scritta entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.
2. La formazione dell' elenco delle ditte di cui sopra non vincola comunque il Responsabile del Procedimento nella scelta delle ditte per l' affidamento diretto dei lavori a cottimo di importo inferiore a € 20.000 (pari a £. 38.725.400).

#### **Articolo 21 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio, in quanto applicabili, alle leggi e ai Regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Generale di cui al D. M. LL.PP. n° 145 del 19/04/2000.

#### **Articolo 22 - Entrata in Vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data d'esecutività della Deliberazione d' approvazione dello stesso.